



COMUNICATO N. 290/DIV – 25 APRILE 2022

290/745

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 23 E 24 APRILE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23 e 24 Aprile 2022

19^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRENTO
FERALPISALÒ	RENATE
FIORENZUOLA	GIANA ERMINIO
JUVENTUS U23	LEGNAGO SALUS
MANTOVA	PRO VERCELLI
PADOVA	VIRTUS VERONA
PERGOLETTESE	PRO PATRIA
PRO SESTO	LECCO
SEREGNO	PIACENZA
TRIESTINA	SUDTIROL

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	GUBBIO
CARRARESE	VITERBESE
LUCCHESE	PISTOIESE
MODENA	PONTEREDERA
OLBIA	GROSSETO
PESCARA	IMOLESE
SIENA	CESENA
TERAMO	REGGIANA
VIRTUS ENTELLA	FERMANA
VIS PESARO	ANCONA MATELICA

GIRONE C

BARI	PALERMO	0-2
CAMPOBASSO	POTENZA	1-1
FOGGIA	AVELLINO	2-0
JUVE STABIA	VIRTUS FRANCAVILLA	4-0
MONOPOLI	FIDELIS ANDRIA	2-1
MONTEROSI TUSCIA	LATINA	0-1
PICERNO	TARANTO	2-2
TURRIS	PAGANESE	4-2
VIBONESE	CATANZARO	0-3

Riposa: ACR MESSINA



DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23 E 24 APRILE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 **PALERMO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'aver fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità all'interno del settore loro riservato;

2- nell'aver lanciato un fumogeno all'interno del recinto di gioco, danneggiando due teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici utilizzati per l'alimentazione dei pannelli suddetti;

3 - nell'aver, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Bari posizionati nella Tribuna Est superiore.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1000 **TARANTO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'aver fatto esplodere, all' 8°minuto ed al 18°minuto del primo tempo, due petardi di notevole intensità nel settore loro riservato;

2- nell'aver lanciato al 12°minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità alle spalle del loro settore;

3 - nell'aver danneggiato i servizi igienici loro riservati provocando la fuoriuscita di acqua;

4 - nell'aver divelto la rete di recinzione fra il terreno di gioco ed il settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell'esplosione dei petardi (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

- € 1000** **MODENA** per avere persone non autorizzate fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara e, successivamente, anche all'interno degli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500** **AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo e al 37° minuto del secondo tempo, due petardi di notevole intensità nella parte inferiore del proprio settore non occupato da sostenitori.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500** **BARI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 90° minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Palermo posizionati nel settore loro riservato, in risposta ad un lancio di oggetti effettuato da questi ultimi.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità (anche cronologiche) dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, (r. proc. fed.).
- € 300** **SUDTIROL** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al minuto 92° minuto, un petardo all'interno del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 300** **TRENTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 30° minuto circa, un petardo all'interno del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300** **FIDELIS ANDRIA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato una quindicina di seggiolini posti nel settore loro riservato e nell'aver ricoperto una parete del bagno ospiti dedicata agli uomini con una scritta nera e rossa
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 300** **PAGANESE** per avere suoi tesserati non identificabili presenti all'interno dello spogliatoio loro riservato, al termine della gara, danneggiato parte dei relativi servizi igienici.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 **LECCO** per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, al 91° minuto, ripetutamente, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 15 MAGGIO 2022 ED € 500 DI AMMENDA**

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA)
1 - per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa;
2 - per essersi trattenuto, al termine della gara, all'interno dell'area spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione e aver pronunciato in tale circostanza una frase offensiva nei confronti dell'arbitro;
3 - per avere pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara, mentre si trovava all'interno dell'area spogliatoi, in segno di protesta verso l'operato dell'arbitro.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 3 MAGGIO 2022**

PINTO LEONAR (BARI)
per avere, in quattro diverse occasioni (42° - 53° - 68° - 79° minuto della gara), tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro protestando in maniera plateale contro le sue decisioni e in una di queste proferendo nei suoi confronti parole irrispettose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500

POLITO CIRO (BARI)
per avere fatto accesso all'interno dello spogliatoio del Bari, prima della gara e nell'intervallo, nonostante non fosse inserito in distinta gara.
Ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANEO BRUNO RAIMONDO

(TURRIS)

per aver, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto a gioco fermo, durante i festeggiamenti per la segnatura di una rete da parte della propria squadra, dopo aver protestato verso il IV uomo nei confronti di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso e aggressivo si avvicinava all'arbitro arrivando fino a due metri di distanza. Solo grazie all'intervento dei dirigenti della sua squadra è stato possibile allontanarlo.

Al termine della gara attendeva l'arbitro all'ingresso dello spogliatoio e reiterava frasi irrispettose e minacciose nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1000 AMMENDA

LERDA FRANCO

(PRO VERCELLI)

per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante comunicazione telefonica con l'allenatore Nardecchia Massimiliano nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS., con l'applicazione della recidiva in considerazione delle sanzioni della stessa natura già irrogate (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso).

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), in considerazione delle modalità complessive dei fatti e della recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDECCHIA MASSIMILIANO

(PRO VERCELLI)

per avere consentito la direzione della squadra all'allenatore squalificato mediante comunicazione telefonica intercorsa con questi durante l'intera gara, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

CONTINI MATTEO

(GIANA ERMINIO)

per avere, nel corso del secondo tempo, componenti non identificati della panchina del Giana Erminio, nascosto due palloni al fine di ritardare la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300

TABBIANI LUCA

(FIOREZZUOLA)

per avere sostato, due ore prima dell'inizio della gara e prima che fossero arrivate le squadre, nell'area spogliatoi, in prossimità dell'uscita principale, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PAGLIUCA GUIDO

(LUCCHESI)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALESSANDRINI MARCO

(PISTOIESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALOI SALVATORE

(AVELLINO)

per aver, al 41°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone situato a circa un metro di altezza dal terreno di gioco, nel tentativo di recuperarlo colpiva l'avversario con la scarpa destra sulla nuca.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIORINI MARCO

(GUBBIO)

per aver tenuto, al 33°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

VALENTINI ALEX

(PRO VERCELLI)

per aver tenuto, al 17°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

FIETTA GIOVANNI

(PRO PATRIA)

per aver tenuto, al 37°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOLLO LORENZO

(LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAROTTA ALESSANDRO

(MODENA)

- 1) per avere, all'85°minuto della gara circa, fatto accesso sul terreno di gioco in compagnia delle due figlie, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;
- 2) per avere risposto in modo non corretto al responsabile della sicurezza che lo invitava a non fare accesso nell'area sopra indicata;
- 3) per essersi, dal 89°minuto della gara in poi, trattenuto sulla panchina della sua Squadra unitamente alle due figlie;

- 4) per avere, al termine della gara, fatto accesso all'interno degli spogliatoi, nonostante non fosse inserito in distinta gara, in compagnia delle due figlie e di altri soggetti non autorizzati;
- 5) per avere tenuto, in tale ultima occasione, un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale prima e del Commissario di campo dopo, rivolgendo un epiteto offensivo nei confronti di quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate la pervicacia della condotta e le parole utilizzate. (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

GIANI ELIA (FIORENZUOLA)

per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava negli spogliatoi in segno di protesta nei confronti dell'operato arbitrale e per avere subito dopo sferrato un pugno contro la porta metallica dello spogliatoio dell'arbitro.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36 e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMPA ENRICO (TURRIS)

per avere tenuto una condotta non corretta al 25° minuto del primo tempo ed al 6° minuto del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell'illuminazione ubicato oltre la linea di fondo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATERA ANTONIO (AVELLINO)
BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
FERRARI SIMONE (GIANA ERMINIO)
BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS U23)
BIANCU ROBERTO (OLBIA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
FRANCO DANIELE (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
FERRI LUCA	(FIORENZUOLA)
CITTADINO ANDREA	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
NAVA RICCARDO	(PIACENZA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(POTENZA)
SCIAUDONE DANIELE	(REGGIANA)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
ACQUADRO ALBERTO	(VIS PESARO)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASETTI LORENZO	(ANCONA MATELICA)
SENESI YURI	(PICERNO)
TERRANI GIOVANNI	(PADOVA)
CANDELLORI KEVIN	(CAMPOBASSO)
RAUTI NICOLA	(PESCARA)
BRUZZO MICHELE	(GROSSETO)
BORRELLI GENNARO	(MONOPOLI)
SECULIN ANDREA	(PISTOIESE)
BRENTAN MICHAEL	(PRO SESTO)
RADREZZA IGOR	(REGGIANA)
CICCONI MANUEL	(RENATE)
PINTO PIERLUIGI	(TERAMO)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)
NALINI ANDREA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XV INFR)

GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)
---------------	--------------

AMMONIZIONE (XII INFR)

MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BOVE DAVIDE	(AVELLINO)
ROCCHI GABRIELE	(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SILVESTRI LUIGI	(AVELLINO)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ZARO GIOVANNI	(SUDTIROL)
TERASCHI MARCO	(LATINA)
DALL'OGGIO JACOPO	(PALERMO)
TERZI CLAUDIO	(SIENA)
VOLTA MASSIMO	(TRIESTINA)
SUAGHER EMANUELE	(VIBONESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MASINI PATRIZIO	(LECCO)
PISANO EROS	(FERALPISALO')
MALOMO ALESSANDRO	(SUDTIROL)
PALAZZOLO NICOLO'	(GIANA ERMINIO)
CRETELLA RICCARDO	(GROSSETO)
PICCOLI GIANLUCA	(GROSSETO)
BARBERINI CHRISTIAN	(LATINA)
SARZI PUTTINI DANIELE	(LATINA)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
VERDE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
LUCARELLI MATTIA	(PRO SESTO)
RICCARDI DAVIDE	(TARANTO)
VIERO FEDERICO	(TERAMO)
ROSSI MARCO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RIVA RUGGERO	(ALBINOLEFFE)
DI CESARE VALERIO	(BARI)
BLONDETT EDOARDO	(FERMANA)
BONDIOLI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
PERGREFFI ANTONIO	(MODENA)
PICCINNI MARCO	(MONOPOLI)
SCANAGATTA EDOARDO	(PAGANESE)
DE MARIA VINCENT	(TARANTO)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO	(SEREGNO)
INVERNIZZI ANDREA	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE FRANCO CIRO	(PICERNO)
SCAVONE MANUEL	(BARI)
TERRANOVA EMANUELE	(BARI)
PACE FEDERICO	(CAMPOBASSO)
ROSSETTI MATTIA	(CAMPOBASSO)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
MARCHI ETTORE	(FERMANA)
PIROLA DAVIDE	(GIANA ERMINIO)
SARAO MANUEL	(GUBBIO)
BUGLIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
ZAMPARO LUCA	(REGGIANA)
BIANCHI TOMMASO	(SIENA)
COPPOLARO MAURO	(VIRTUS ENTELLA)
DESSENA DANIELE	(VIRTUS ENTELLA)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCOGNAMIGLIO GENNARO
KHAILOTI OMAR
NZITA THETO MARDOCHEE
KYEREMATENG NIGEL BRIAN
BOLOGNESE SIMONE
CURRARINO MICHELE
MELI GABRIEL MANUEL
PANICO CIRO
BIANCHI DAVIDE
BRUCCINI MIRKO
NARCISO ANTONIO
LEPORE FRANCO
DI MASSIMO ALESSIO
MARCUCCI ANDREA
FABBRO MICHAEL
GIANNONE LUCA
SIBI SHEIKH
BESEA PRINCE EMMANUEL
ALBERICO DOMENICO
MARENCO FILIPPO

(AVELLINO)
(CARRARESE)
(PESCARA)
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(SUDTIROL)
(JUVE STABIA)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MODENA)
(PERGOLETTESE)
(PISTOIESE)
(PISTOIESE)
(SIENA)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANCONI JACOPO
VITALI LEONARDO
PARKER SEAN
VEZZONI FRANCO ORLANDO
PELAGATTI CARLO
CALDERONI MARCO
GIUNTA FRANCESCO
LADU PIETRO
LEGITTIMO MATTEO
DE SANTIS EROS
CRIVELLO ROBERTO
CREMONESI MICHELE
LIPANI IACOPO
RUBIN MATTEO
SIGNORILE SABINO

(ALBINOLEFFE)
(ANCONA MATELICA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PADOVA)
(CESENA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(FIDELIS ANDRIA)
(LATINA)
(PALERMO)
(REGGIANA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIAGI SIMONE
ALLIEVI NICHOLAS
CORRADI MATTIA
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
FELTRIN ANDREA
UBALDI LEONARDO
FOLPRECHT ZDENEK
CANNAVARO MANUEL

(AQUILA MONTEVARCHI)
(CESENA)
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(LUCCHESI)
(PISTOIESE)
(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 25 Aprile 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli